



COMUNE DI CORSICO

Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 16 del 28.04.2015 DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di aprile alle ore 20.30 nella consueta sala delle adunanze sotto la presidenza di ANDREIS Roberto, in PRIMA CONVOCAZIONE, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, notificata per tempo al domicilio di ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all'ordine del giorno, risultano come segue:

Sindaca					
	FERRUCCI Maria	Si			
1	MAGISANO Francesco	No	16	ALOE Giovanni	Si
2	MELEGAZZI Cristina	No	17	DI CAPUA Giacomo	No
3	MOLISSE Giovanni	Si	18	BALLARDINI Dario	No
4	DI STEFANO Francesco	Si	19	PILENGHI Daniele	No
5	AUCELLO Antonietta	Si	20	MEI Roberto	Si
6	PANSINI Giuseppe	Si	21	VALASTRO Michele	Si
7	CECCARELLI Walter	Si	22	TARANTOLA Roberto	No
8	FERRONATO Liliana	Si	23	ANDREIS Roberto	Si
9	SALERNO Luigi	Si	24	CETRANGOLO Fioravante	No
10	SILVESTRINI Chiara	No	25	GRIECO Francesco	No
11	VARIESCHI Davide	Si	26	RIGGIO Maria	No
12	MANTEGARI Federica	Si	27	MAGNONI Maurizio	Si
13	CHIESA Ilaria	No	28	BUSNATI Emilio	Si
14	PASQUINI Antonella	Si	29	MASIERO Roberto	Si
15	LOMBARDI Giovanni	Si	30	CIRULLI Vincenzo	No

Presenti 19 Assenti n. 12

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Flavia Ragosta

Scrutatori:

SALERNO Luigi (magg) - LOMBARDI Giovanni (magg) - MEI Roberto (min)

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Vice Sindaca ZIBARDI LEODILLA MARIA	Si	Assessora LONGO SONIA	Si
Assessora BLUMETTI Rosella	Si	Assessore SCHMIDT EMANUELE	Si
Assessore GUASTAMACCHIA EMILIO	Si		
Assessora LANDONI NADIA MARIA	Si		

Oggetto: I.U.C. Anno 2015; Aliquota Tributo Servizi Indivisibili - TASI

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2015; Aliquota Tributo Servizi Indivisibili –TASI.

RELAZIONE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è differito al 31 maggio 2015;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione consiliare n. 21 del 13.05.2014 si è proceduto a determinare le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014 in applicazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- Ai sensi del comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201/2011;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che occorre procedere a determinare le aliquote per il tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

RILEVATO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28.04.2015 sono state determinate per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- aliquota 1,06% per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;
- aliquota 0,52% per alloggi, regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la pubblica edilizia non a canone sociale;
- aliquota 0,87% per le unità immobiliari destinate a sale cinematografiche e teatrali, possedute o locare in condizioni di regolarità fiscale anche con riferimento ai tributi locali;
- aliquota 0,5% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la pubblica edilizia.

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili si intendono in linea generale, i servizi, prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è possibile effettuare alcuna suddivisione in base all'effettivo utilizzo individuale;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
QUOTA PARTE SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 600.000,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 330.000,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE	€ 500.000,00
QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€ 790.000,00
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	€ 80.000,00
TOTALE	€ 2.300.000

DATO ATTO CHE:

- al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 2.300.000, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:

- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:
 - ✓ abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
 - ✓ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ✓ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - ✓ casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ✓ unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ✓ l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - ✓ le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, per la rendita catastale non eccedente i 500 euro. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.
- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
- aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:
 - ✓ tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU del 1,06%;
 - ✓ unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,5%;
 - ✓ alloggi non sociali regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la pubblica edilizia;

- ✓ ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

VISTO che sulla base delle aliquote TASI applicate nel 2014 e così come intendono confermare per l'anno 2015, il gettito preventivato del tributo per l'anno 2015 risulta compatibile con quanto iscritto in bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili come sopra individuati;

CONSIDERATO quindi necessario, per le motivazioni sopra espresse, confermare per l'anno 2015 le aliquote TASI così come previste per l'annualità 2014;

VISTO che secondo quanto previsto dal comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2007, in mancanza di deliberazione delle tariffe e aliquote relative ai tributi di competenza degli enti locali entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 23.04.2015;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo sui servi indivisibili (TASI) adottato da deliberazione di Consiglio comunale del 13.05.2014 n. 19;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Dirigente del servizio competente e del Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione espressa per alzata di mano dalla Sindaca e dai n. 18 Consiglieri presenti, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli (unanimità) n. 19

Tutto ciò considerato, la Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale:

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote del Tributo Servizi Indivisibili (TASI):

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

c) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:

- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU 2015 del 1,06%;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU 2015 del 0,5%;
- alloggi non sociali regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale per la pubblica edilizia;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 2.300.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Servizi indivisibili	Costi
QUOTA PARTE SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 600.000,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€ 330.000,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE	€ 500.000,00
QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€ 790.000,00
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	€ 80.000,00

3. di dare atto che l'aliquota per l'abitazione principale si applicano anche agli immobili assimilati per legge alle abitazioni principali esclusi dall'IMU;

4. di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e così come modificato dall'art. 9-bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito con modificazioni nella L. 23.05.2014, n. 80, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locale o data in comodato d'uso;

5. di dare atto che nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quali i casi previsti dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per l'abitazione principale. La restante parte è a carico del proprietario;

6. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito, sopravvenute conseguentemente all'approvazione della presente deliberazione;

7. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste da comma 669 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, per le quali è stata azzerata l'aliquota non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;

8. di dare atto altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento adottato da deliberazione di Consiglio comunale del 13.05.2014 n. 19;

9. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

10. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

11. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano dalla Sindaca e dai n. 18 Consiglieri presenti, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli (unanimità) n. 19

DICHIARA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del D. Lgs. n. 267/2000



**CITTA'
DI CORSICO**
PROVINCIA DI MILANO

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 49 comma 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267

**Oggetto: I.U.C. ANNO 2015; Aliquota Tributo Servizi Indivisibili -
TASI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal Dirigente del Settore interessato.

Visto con parere favorevole.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ISTITUZIONALE
f.to Dott.ssa Filomena Romagnuolo

Corsico, li 14-4-2015

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile Servizio Contabilità e Bilancio

Visto con parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTABILITA' E BILANCIO
f.to Dott.ssa Cristina Costanzo

Corsico, li 14-4-2015

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente
f.to ANDREIS Roberto

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Flavia Ragosta

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Flavia Ragosta

Corsico, **15 MAG. 2015**

Copia autentica dell'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Flavia Ragosta

Corsico, **15 MAG. 2015**

